

L.R. 5 novembre 2009, n. 40 recante: “Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria”.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 ottobre 2009, n. 20, S.S. 10 novembre 2009, n. 1.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 28 gennaio 2013, n. 16.

(...)

Art. 17

Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale.

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, punto b) nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Provincia, e dagli altri enti competenti, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia.
2. Le estrazioni in alveo fluviale, intese come manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della *legge n. 183/1989* e successive modifiche ed integrazioni.
3. In assenza dei Piani suddetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità all'*articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37* redatte secondo le linee guida approvate dall'Autorità di Bacino regionale. Il materiale rimosso può essere destinato alla commercializzazione solo in assenza di fenomeni di erosione in alveo e nei tratti costieri limitrofi alla foce.
4. Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell'Ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati Piani o valutazioni preventive e studi di impatto.

(...)